

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI PRESSO LA STRUTTURA “O.P. SPEDALE G.ZAULI DA MONTEPOLO” DI DOVADOLA

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicali, installati presso la struttura “O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo”, P.le SS. Annunziata 6 – Dovadola (FC).

Gli elementi, oggetto di affidamento, sono i seguenti:

- n. 1 Centrale Ossigeno F.U.: a 5+5 bombole con quadro ad inversione automatica I, Il fonte e quadro singolo III fonte a 5 bombole. Sono escluse le bombole di ossigeno;
- n. 1 Centrale di erogazione Vuoto Endocavitario: n. 3 pompe 45 mc/h cad;
- n. 3 Quadri di riduzione secondo stadio compreso il sistema di controllo ed allarme per anomalie di pressione, il sistema elettrico correlato e gli armadietti di contenimento;
- n. 27 per ossigeno e n. 27 per vuoto endocavitario: derivazioni ai testa letto, o comunque ai punti presa, con tutti i componenti fino all'attacco-presa (incluso) sia esso di tipo UNI o di qualsiasi altra tipologia. Per la riparazione/ smontaggio/ sostituzione dell'intero apparato “trave testaletto” si dovrà procedere in sinergia con l'impresa di manutenzione impianti elettrici secondo le specifiche situazioni e direttive che impartirà al momento l'Ufficio Patrimonio;
- Valvole di intercettazione, di zona e di reparto, e qualsiasi dispositivo funzionalmente connesso agli impianti gas medicinali o comunque a servizio di essi per la piena conformità e funzionalità di detti sistemi.

Il servizio, volto a garantire la piena efficienza degli impianti, deve essere effettuato da personale specializzato e comprende:

1. **attività di manutenzione a canone**, consistente in:

- a) attività di manutenzione ordinaria periodica e programmata, come da Appendice 1 “Servizio richiesto e relativa cadenza temporale”;
- b) attività di manutenzione ordinaria consistente nel ripristino del regolare funzionamento degli impianti, qualora non sia necessaria la sostituzione di materiale;
- c) analisi in qualità di saggio per l'ossigeno medicante da effettuarsi in occasione delle manutenzioni programmate su 2 posti presa indicati;

2. **attività di manutenzione extra canone**, consistente in:

- a) attività di manutenzione ordinaria consistente nel ripristino del regolare funzionamento degli impianti, compresa la sostituzione di materiale;
- b) attività di manutenzione straordinaria.

3. attività di telegestione e telerilevamento

4. attività di formazione del personale dell'Ente

5. attività a consumo su espressa richiesta dell'Ente, consistente in:

- a) analisi in qualità di saggio per l'ossigeno medicale, ulteriori rispetto alle 2 incluse nell'attività a canone, da effettuarsi in occasione delle manutenzioni programmate sui posti presa indicati;
- b) intervento per sostituzione bombole presso la centrale di decompressione ossigeno, comprensivo di manodopera ed oneri di trasferta;
- c) servizio di reperibilità tecnica h.24 con intervento nelle 3 (tre) ore successive alla chiamata.

L'attività a consumo è espressamente richiesta dalla Direzione dell'Ente.

Art. 2 – Manutenzione ordinaria periodica e programmata

E' costituita dagli interventi predeterminati, utili ai fini della manutenzione degli impianti ed è volta a ridurre la probabilità di guasto e di degrado dell'efficienza e della funzionalità dei componenti dell'impianto.

A seguito di ogni intervento deve essere rilasciata copia della documentazione, completa di tutte le specifiche relative a quanto svolto.

Nell'Appendice 1 è riportato il servizio richiesto per singola struttura, oltre alla relativa cadenza temporale.

Si intendono già compensati nel canone annuo i costi relativi a:

- diritti di chiamata, rimborsi chilometrici, tempo di viaggio;
- tutte le prestazioni manutentive elencate e specificate nell'Appendice 1 "Servizio richiesto e relativa cadenza temporale";
- smaltimento materiale di risulta.

Art. 3 – Manutenzione straordinaria

E' costituita dagli interventi che comportano la sostituzione di parti guaste, o non più in grado di offrire le dovute prestazioni con altre, con lo scopo di riportare l'impianto nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti.

Detti lavori verranno affidati alla ditta dietro presentazione di un computo di spesa da approvare a cura dell'Ente.

In caso di intervento, sostituzione, modifica di parte dell'impianto si richiederà, ove sarà necessario, il rilascio della dichiarazione di conformità completa di allegati, schemi e quant'altro necessario per ottemperare ai disposti legislativi.

Art. 4 – Pronto intervento e reperibilità

La Ditta avrà l'onere di attivare o comunque garantire un servizio di reperibilità h 24 in tutti i giorni della settimana, festivi compresi, che sia in grado di sopperire alle richieste d'intervento avanzate direttamente dall'Uff. Patrimonio dell'Ente o dai referenti della struttura.

Gli interventi di riparazione urgenti possono essere richiesti nei giorni feriali, al di fuori degli orari di lavoro e nei festivi, cioè sabato, domenica e le altre festività.

Prima dell'inizio del servizio la Ditta avrà l'onere di comunicare all'Ente il numero di telefonia fissa o mobile al quale ci si dovrà riferire (anche da telefono mobile) per qualsiasi comunicazione e/o richiesta di intervento.

Il servizio di emergenza deve essere garantito in tutto l'orario di lavoro ed anche fuori da tale orario (anche notturno e festivo 24h su 24 per tutti i giorni dell'anno)..

All'inizio della gestione del servizio, la Ditta deve comunicare per iscritto all'Ente il nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della manutenzione degli impianti oggetto del presente affidamento e reperibili sia nelle giornate feriali che festive per il servizio di reperibilità e urgenze.

Il personale reperibile, per qualifica e professionalità, in possesso della necessaria attrezzatura di pronto intervento, deve essere in grado di assumere le necessarie iniziative atte a fronteggiare situazioni di emergenza.

In caso di necessità, almeno un operatore qualificato, dovrà raggiungere la struttura di Dovadola entro 3 (tre) ore dalla chiamata.

In ogni caso deve essere sempre garantita consulenza immediata a mezzo telefonico al personale dell'Ente che si trovi a fronteggiare emergenze inerenti il funzionamento degli impianti gas medicinali e l'erogazione degli stessi.

Art. 5 – Sostituzione delle bombole di ossigeno nelle rampe

E' a carico della Ditta la sostituzione delle bombole nelle rampe, fino a quando l'Ente non vi provvederà direttamente con proprio personale adeguatamente formato. La Ditta dovrà comunque garantire il servizio ogni qualvolta l'Ente lo richieda in quanto impossibilitata a provvedervi con il proprio personale (assenze per ferie, malattia

In base allo storico degli ultimi anni la frequenza della sostituzione è di circa 15 sostituzioni l'anno.

Art. 6 – Formazione del personale dell'Ente

La Ditta dovrà presentare un piano di formazione specifico per il personale dell'Ente, finalizzato ad una corretta manutenzione ordinaria e quotidiana dei sistemi oggetto del presente affidamento. Tale formazione dovrà essere condotta da docenti qualificati e certificati e dovrà corrispondere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in termini di sicurezza sul lavoro. Inoltre al termine della suddetta formazione dovrà essere rilasciato al personale dell'Ente un certificato di formazione.

Durante la presente formazione si dovrà provvedere anche alla formazione specifica del manutentore dell'Ente per la sostituzione delle bombole di ossigeno sulle rampe.

Sono richiesti due sessioni di formazione, la prima delle quali, comprendente la formazione specifica del manutentore, dovrà tassativamente essere effettuata entro il mese di aprile 2024.

Art. 7 – Sistema di telegestione e telerilevamento

La Ditta deve procedere, a proprie spese, entro 15 giorni dall'affidamento, con l'installazione di un sistema di telegestione e telerilevamento che fornisca almeno le seguenti prestazioni:

- chiamata automatica ai posti continuamente presidiati dell'Ente e/o soggetto reperibile con indicazione (tramite messaggi preregistrati) della tipologia di allarme;
- controllo (per gli allarmi di cui sopra) dei seguenti parametri: pressioni delle partenze delle centrali, livello depressione del vuoto, funzionamento rampe di emergenza;

- la centrale di telecontrollo e telegestione deve poter consentire il reset dell'allarme da parte di personale abilitato dall'azienda e deve consentire la memorizzazione degli allarmi, con tempi e tipologia.

Il costo del sistema proposto sarà a totale carico della Ditta. Al termine dell'affidamento il sistema/impianto dovrà essere rimosso a cura e spese della Ditta, la quale conserverà tutti i diritti di proprietà dello stesso. Sarà facoltà dell'Ente valutarne l'acquisto.

Art. 8 – Tempi per l'esecuzione degli interventi

I tempi per gli interventi di manutenzione sono i seguenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: perentoriamente entro la scadenza prevista sulla base del precedente intervento di manutenzione e dalle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- b) interventi (non programmati) di manutenzione straordinaria/pronto intervento e reperibilità devono essere effettuati di norma entro 3 (tre) ore dalla chiamata;

Eccetto gli interventi relativi al pronto intervento e reperibilità, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di norma, vengono effettuati durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del sabato e comunque in accordo con il referente di struttura, in modo da ridurre al minimo l'eventuale disagio per le attività in corso.

Art. 9 – Consegna degli impianti

La consegna degli impianti da parte dell'Ente potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data di affidamento. E' ammesso dare inizio al servizio in pendenza della stipula del contratto una volta che lo stesso sia stato affidato e deliberato.

Con l'avvio del servizio di manutenzione sarà redatto un verbale dal quale dovrà risultare lo stato di efficienza e di conservazione degli impianti; tale verbale sarà sottoscritto dalla Ditta e dall'Asp del Forlivese.

Nel caso in cui gli impianti non risultassero in perfette condizioni, sarà cura della Ditta farlo risultare chiaramente nel predetto verbale.

Nel caso di mancata inclusione nel verbale di consegna di quanto sopra, ogni difetto o avaria che venisse in seguito riscontrato, sarà considerato come dovuta a trascuratezza della Ditta ed a questa addebitato salvo sempre ogni eventuale rivalsa per i danni che ne potessero emergere.

Art. 10 – Riconsegna degli impianti e fine contratto

Allo scadere del contratto o comunque in occasione di un eventuale risoluzione, si procederà alla ricognizione, in contraddittorio, dello stato di conservazione dei sistemi gas medicinali ed impianti annessi, oggetto dell'attività manutentiva, il cui esito costituirà oggetto del verbale di riconsegna.

Alla riconsegna, i suddetti sistemi dovranno comunque risultare efficienti e funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso.

Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro, dovute ad inadempienza degli impegni dell'affidatario, l'Ente richiederà per iscritto l'immediato ripristino alla Ditta e, qualora questi non vi provvedesse nei termini, farà eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi poi sulle somme ancora da liquidare alla Ditta stessa.

Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà l'Ente a riprenderne il possesso senza alcuna formalità od ulteriore preavviso, redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni e a notificare alla Ditta eventuali addebiti.

Art. 11 – Smaltimento materiale di risulta

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti degli impianti, i materiali metallici, i materiali plastici, ecc.) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese della Ditta, rimanendo a suo carico la responsabilità ed il costo dell'asporto, del trasporto e del conferimento in discarica autorizzata dei medesimi, nel rispetto della normativa vigente.

Nello smaltimento dovranno essere osservate le procedure previste dalle relative norme di legge per i prodotti eventualmente contaminati e/o a rischio biologico (es. parti e componenti degli impianti di aspirazione) e la Ditta dovrà fornire all'Ente la documentazione che provi il rispetto delle relative procedure. Gli oneri relativi sono a carico della Ditta.

Art. 12 – Durata dell'affidamento

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni.

L'Ente si riserva altresì la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di estendere, sospendere, interrompere o ridurre il servizio qualora intervengano processi di riorganizzazione aziendale o in relazione ad eventi di carattere particolare. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali aumenti, decurtazioni e/o interruzioni del servizio.

Art. 13 – Clausola speciale Consip/Intercent-Er

L'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 7/8/2012 (Spending Review 2), ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a gg. 15, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa o Intercent-Er, successivamente alla data formale del presente affidamento, siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alle succitate convenzioni. In caso di recesso l'appaltatore, ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite.

Anche a seguito di revisione i prezzi non potranno mai essere superiori a quelli delle convenzioni Consip o Intercent-Er attive durante il periodo di vigenza contrattuale. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 14 – Periodo di prova

Per i primi 6 (sei) mesi dalla data di inizio del servizio, l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva del servizio espletato.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte del servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contrante, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva la richiesta dei maggiori danni accertati.

Decorsi sei mesi senza che l'Ente abbia esercitato la facoltà di recesso, l'appalto si intende confermato per tutto il periodo dell'appalto.

Art. 15 – Ammontare del servizio

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è di € 39.990,00 (euro trentanovemilanovecentonovanta/00), così composto:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Manutenzione a canone (<u>importo soggetto a ribasso</u>): | € 5.400,00 |
| b) Oneri per la sicurezza (<u>importo non soggetto a ribasso</u>): | € 90,00 |
| c) Importo per servizio extra a richiesta (<u>importo non soggetto a ribasso</u>): | € 34.500,00 |

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per la Ditta.

Per la voce c), saranno fatturati solo i costi relativi alle prestazioni direttamente richieste dall'Ente, in base a quanto indicato dalla Ditta in sede di offerta.

Per il materiale si farà riferimento ai prezziari DEI, considerando la percentuale di ribasso indicata in sede di offerta.

Art. 16 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I), pubblicati.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese mediante PEC, tassativamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. L'adeguamento decorrerà dall'inizio del mese contrattuale successivo alla presentazione della richiesta, accettata formalmente dall'Ente a seguito di apposita istruttoria.

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta nell'annualità.

Art. 17 – Condizioni di pagamento e fatturazione

La fatturazione dei corrispettivi inerenti la manutenzione ordinaria programmata e periodica dovrà avere cadenza trimestrale, mentre quella relativa alla manutenzione straordinaria cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere in formato elettronico (CUU: UFWFV8), con la specifica del servizio svolto presso ogni struttura, ed intestate a:

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese

Via Piccinini 66 – 47016 Predappio (FC)

C.F./P.I. 03882990405

Ogni fattura dovrà indicare il codice, CIG, che sarà comunicato con la procedura telematica, pena la non accettazione della stessa.

In nessun caso potranno essere conteggiate prestazioni non richieste dall'amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati tramite il servizio di tesoreria solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio. Eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto alla ditta di sospendere le prestazioni o di richiedere la risoluzione del contratto.

I pagamenti, ove non emergano contestazioni sul servizio, verranno effettuati entro 60 giorni da data fattura, previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio.

L'Ente è soggetto a Split Payment (Legge 190/2014, art.1, comma 629, lett.b).

Art. 18 – Obblighi della Ditta

La Ditta deve espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile con la più idonea propria organizzazione di personale, attrezzature tecniche e con quanto altro possa in ogni caso occorrere per il più razionale e perfetto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tal riguardo la Ditta dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano conformi alla normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso soggetti specializzati.

La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale incaricato di svolgere il servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché a continuare ad applicare i contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

La Ditta garantisce l'Asp del Forlivese esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, per tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti sopra indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro ed agli Enti competenti.

L'Asp del Forlivese rimane completamente estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Ditta, a cui viene affidato il servizio, ed il personale da questa dipendente.

Il rapporto giuridico di servizio, di dipendenza degli operatori, resta, a tutti gli effetti, nessuno escluso, in capo alla Ditta a cui è affidato il servizio, che assume nei confronti dell'Asp del Forlivese l'esclusiva veste di affidataria nell'espletamento del servizio.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Ditta assuntrice, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 19 – Personale addetto al servizio

Per provvedere al servizio la Ditta si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto o contrattualizzato,

pertanto operante sotto la responsabilità esclusiva della Ditta medesima, che:

- sia qualificato, competente in materia ed appositamente formato sulle specifiche del servizio, in particolare sul D. Lgs. 81/08, sulle norme di igiene e sicurezza da applicare;
- utilizzi i Dispositivi di Protezione individuali occorrenti, in relazione all'attività da svolgere;
- indossi una divisa idonea al servizio e sia munito di cartellino di riconoscimento, come previsto dalla normativa vigente;
- tenga un comportamento corretto ed agisca in ogni occasione con la diligenza professionale specifica;
- nello svolgimento del servizio eviti di recare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività delle strutture;

La Ditta dovrà fornire all'inizio del rapporto contrattuale il nominativo del proprio referente tecnico e del personale incarico di svolgere il servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, qualora, a proprio insindacabile parere, ritenga tale intervento necessario.

Art. 20 – Vigilanza da parte dell'Ente - Controllo

L' Asp del Forlivese, tramite il proprio personale, esplica funzioni di vigilanza attraverso attività di verifica e controllo in relazione a tutti gli adempimenti previsti nel presente documento.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle norme e prescrizioni previste nel presente documento.

Gli impianti saranno gestiti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme UNI e CEI.

Allo scopo di controllare il corretto svolgimento della gestione e degli inerenti lavori e successivamente procedere alla loro liquidazione, l'Amministrazione tramite tecnici a ciò delegati:

- invierà i propri incaricati per la verifica della corretta effettuazione delle operazioni manutentive;
- potrà recarsi in qualsiasi momento e senza preavviso sul posto ove questi si svolgono richiedendo al personale della Ditta tutte le verifiche che riterrà opportune.

Durante il corso dell'appalto l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e sulla corretta manutenzione degli impianti, attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati.

Art. 21 – Attrezzature e materiale di consumo

Per l'espletamento del servizio di cui trattasi, sono a totale carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali di uso e consumo (minuterie di scorta e/o ricambio) necessari, così come i costi per le attrezzature necessarie, quali scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili, strumentazioni idonee e quant'altro per eseguire le operazioni di verifica periodica e di manutenzione a perfetta regola d'arte.

Art. 22 – Responsabilità della Ditta

La Ditta è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità dei sistemi tecnologici affidati (gas medicinali) con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose.

Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, esercizio non corretto dei subsistemi e/o impianti affidatigli in manutenzione.

Inoltre la Ditta è l'unico responsabile, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti o anche come conseguenza delle prestazioni medesime, tenendo al riguardo sollevata l'Azienda da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei propri confronti.

La Ditta dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 23 – Divieto di sospendere o ritardare i servizi

La Ditta non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente Capitolato con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto della Ditta qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 24 – Penali

La Ditta dovrà svolgere il servizio come indicato nel presente documento.

Qualora l'esecuzione di tali compiti non dovesse soddisfare le richieste dell'Ente, seppur in modo parziale, erroneo e/o fuori tempo previsto, è prevista l'applicazione di penali variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità, e non abbia provocato alcuna conseguenza al servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Ente addebiterà penali per:

- mancato rispetto dei tempi per l'esecuzione dei singoli interventi: € 100,00 al giorno per evento;
- mancata sostituzione del personale incaricato del servizio: € 400,00 per evento;
- mancato rispetto dei tempi (aprile 2024) per la 1^a sessione della formazione del personale, compresa quella specifica del manutentore: € 400,00.

Deve considerarsi tale anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo parziale.

In ogni caso l'Ente potrà applicare alla Ditta penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

Tali sanzioni non escludono altre conseguenze previste dal presente documento.

Si prescinde dall'applicazione delle penali di cui sopra nel caso di motivi non imputabili alla Ditta, nonché in tutti i

casi in cui è stata concessa dall'Ente specifica autorizzazione scritta per le deroghe eventualmente richieste.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Ente avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Nel caso in cui la Ditta non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, l'Asp del Forlivese potrà anche sospendere l'importo relativo all'azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati dall'Ente alla Ditta, la quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Asp del Forlivese, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, l'Ente potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto relativo al presente affidamento, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- la Ditta ceda in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- la ditta si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, l'Ente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la ditta perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'appalto;
- la ditta ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'appalto senza il preventivo assenso dell'Ente.
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della ditta.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, la ditta sarà soggetta a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, l'Ente dovrà corrispondere alla ditta la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, mentre la ditta dovrà garantire il servizio fino alla conclusione delle procedure per un nuovo affidamento.

Art. 26 - Subappalto

E' ammesso l'istituto del subappalto, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, senza alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta, che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al titolo IV Capo II del D. Lgs. 36/2023.

L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora la Ditta non abbia espresso la volontà di subappaltare in sede di presentazione dell'offerta e non rispetti le modalità previste da legge.

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni contrattuali, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

In riferimento ad ogni transazione finanziaria che verrà effettuata l'appaltatore dovrà procedere all'indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.), che sarà comunicato con la procedura telematica.

Art. 27- Cessione dell'affidamento

E' fatto assoluto divieto alla Ditta cedere a qualsiasi titolo il contratto, anche parzialmente

Art. 28 - Riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente affidamento. La ditta, da parte sua, si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Ente, assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza all'Amministrazione di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori;

Analogamente l'Ente si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della ditta.

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto del D. Lgs 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 29 – Norme di sicurezza

La ditta nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'Ente.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del servizio, tutte le norme di cui sopra, oltre a quelle che eventualmente fossero emanate durante il periodo di validità del contratto.

La ditta dovrà presentare, al momento della firma del contratto, copia del Piano Operativo di Sicurezza per la gestione della manutenzione ordinaria in base alla propria organizzazione aziendale che dovrà tener conto dei piani di emergenza e peculiarità degli edifici in cui dovrà svolgersi il servizio in oggetto, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 – Cambio denominazione sociale – Trasformazione - Fusione

La ditta che, nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto, cambiasse denominazione sociale ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare, con mediante comunicazione via PEC, il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Ente.

Art. 31 – Disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Art. 32 – Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

Il personale dipendente e i collaboratori della Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 aggiornato al D.P.R. n. 81/2023.

Art. 33 – Contratto e relative spese

Tutte le spese contrattuali inerenti il presente affidamento, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Ditta.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 e s.m.i. e non è soggetto ad imposta di bollo, come da tabella di cui all'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

La stipulazione che potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti autocertificati.

Art. 34 – Tracciabilità flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva, a registrare tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all'esecuzione del presente contratto, sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge 136/2010 c.m., ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dalla Ditta come conti dedicati alle commesse pubbliche. Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente contratto, sarà comunicato con la procedura telematica

La Ditta si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai medesimi fini la Ditta si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da essa sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte dell'Ente, il quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. La Ditta, in caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 35 – Competenza giudiziaria

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'affidamento, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente; sarà competente esclusivamente il Foro di Forlì.

Art. 36 – Osservanza di capitoli e leggi

L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme del Contratto e del presente Capitolato, nonché alle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali,

comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'affidamento in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme applicabili e della loro incondizionata accettazione.

APPENDICE 1 – SERVIZIO RICHIESTO E RELATIVA CADENZA TEMPORALE

N.B: se presenti le indicazioni fornite dai costruttori delle apparecchiature soggette a manutenzione, avranno carattere di predominanza rispetto al calendario proposto

1) Gestione e manutenzione impianto di distribuzione di gas medicinali e loro miscele

Verifiche in occasione di sostituzione di bombole o pacchi bombola o trimestrale

- serpentine per bombole e pacchi bombola per accertare che non vi siano perdite, in particolare in corrispondenza dei raccordi di estremità.

Verifiche con cadenza trimestrale

- indicatori di allarme, agendo sul pulsante “test” per accertare l’efficienza degli indicatori acustici e luminosi;

- quadri di decompressione ad inversione automatica per accertare che non vi siano perdite, in particolare in corrispondenza dei raccordi di collegamento tra i vari componenti ed in corrispondenza dei tubi di collegamento delle rampe;
- quadri di decompressione singoli per accertare che non vi siano perdite, in particolare in corrispondenza dei raccordi di collegamento tra i vari componenti ed in corrispondenza del tubo di collegamento alla rampo;
- ricci e tubi di congiunzione per accertare che non vi siano perdite in particolare in corrispondenza dei raccordi alle estremità;
- rampe per bombole e pacchi bombola per accertare che non vi siano perdite, in particolare in corrispondenza dei raccordi alle estremità e delle valvole di intercettazione;
- serpentine per bombole e pacchi bombola devono essere verificate in occasione di ogni sostituzione di bombole o dei pacchi bombola in ogni caso con frequenza almeno mensile per accertare che non vi siano perdite, in particolare in corrispondenza dei raccordi di estremità.

2) Gestione e manutenzione impianto centrale endocavitaria

Verifiche con cadenza trimestrale

- indicatori di allarme devono essere verificati ogni mese agendo sul pulsante “test” per accertare l'efficienza degli indicatori acustici e luminosi

Verifiche con cadenza semestrale

- pulizia esterna di ogni unità da eventuale polvere o residui oleosi.
- controllo temperature e pressioni d'esercizio
- controllo della tenuta dell'impianto idraulico e pneumatico ed eventuale eliminazione delle perdite.
- controllo filtri aria-filtri olio- e raffreddamento ed eventuale pulizia.
- controllo livello olio ed eventuale rabbocco.
- controllo intasamento separatore.
- controllo funzionamento valvole.
- verifiche sicurezze.
- controllo impianto elettrico ed assorbimenti elettrici.
- controllo tensione cinghie e giunti elastici.
- verifica ed eventuale pulizia radiatori.
- sostituzione olio alle scadenze previste (esclusa fornitura).
- sostituzione filtri aria-filtri olio-raffreddamento e separatore alle scadenze previste (escluso fornitura).
- sostituzione cinghie o elementi elastici dei giunti alle scadenze previste (escluso fornitura).
- ingrassaggio cuscinetti motore (ove possibile).
- eventuali controlli periodici aggiuntivi se previsto dal manuale del costruttore.

Filtri di linea antibatterici

- rimozione dell'eventuale liquido presente nell'apposita ampolla di vetro presente sotto i filtri.

- verifica differenziale di pressione per l'intasamento dei filtri ed eventuale sostituzione dell' elemento filtrante se necessario (escluso fornitura)

Serbatoi

- verifica dello stato generale di conservazione. Rimozione dell'eventuale liquido in esso presente

3) Gestione e manutenzione rampe di emergenza

Verifiche con cadenza settimanale

- controllo delle pressioni di stoccaggio e degli altri parametri dei depositi di emergenza (in caso di assenza di sistemi di telecontrollo dedicati alle bombole la periodicità dovrà essere settimanale, per lo meno fino a quando la Ditta non avrà attivato la completa formazione del personale dell'Asp del Forlivese di cui all'art.6.

Verifiche con cadenza semestrale

- prova di intervento delle rampe di emergenza, previa comunicazione all'ufficio patrimonio in modo da coordinare le eventuali operazioni di chiusura e commutazione;
- pulizia dell'area interna dei depositi;

4) Gestione e manutenzione centrale di ossigeno

La centrale di ossigeno sarà di competenza e responsabilità esclusiva della Ditta affidataria del servizio. Le attività minime che la stessa dovrà espletare, intese come controlli, prove, regolazioni, sostituzioni, pulizie e quant'altro occorrente per poter garantire affidabilità e sicurezza all'impianto, sono così definite:

Centrali decompressione

Attività con cadenza semestrale

- controllo di funzionamento regolare dei riduttori di pressione ed eventuale fonte di emergenza se presente.
- verifica delle pressioni di taratura dei riduttori ed eventuale ri-taratura in caso di anomalia.
- verifica del corretto funzionamento dell'inversore meccanico mediante simulazione di scambio tra le rampe.
- ricerca, con liquido cercafughe, di eventuali perdite sulla raccorderia e sulle tenute con guarnizione all'interno della centrale.
- verifica di funzionamento delle spie di allarme presenti sulla centralina (ove esistano).
- verifica sulle rampe del regolare funzionamento delle valvole anti-ritorno e ricerca eventuali perdite sulle serpentine AP.
- sostituzione di tutte le guarnizioni in Nylon e O-ring in viton delle serpentine di collegamento Rampa–Bombola in caso di usura.

5) Gestione e manutenzione quadri di riduzione di II stadio e prese

Le valvole di intercettazione poste lungo i percorsi delle dorsali primarie e secondarie, dovranno essere tenute in condizioni di inaccessibilità a personale non autorizzato, quindi dovranno essere dotate di cordine di blocco con piombature o di analoghi sistemi che impediscano la chiusura arbitraria e disinformata delle suddette valvole se non in possesso di autorizzazione ed informazione specifica.

La distanza da apparecchiature elettriche, di valvole ed altri punti di emissione in caso di guasto, non dovrà essere inferiore a 20 cm. In caso contrario andranno applicati idonei schermi o sistemi alternativi di protezione.

Le prese per i gas medicinali dovranno essere periodicamente verificate e controllate secondo il seguente programma:

Posti presa gas medicali

Attività con cadenza semestrale

- controllo di funzionamento regolare dell'otturatore e della molla guarnizione sede (parti mobili della presa) con eventuale sostituzione in caso di anomalia.
- ricerca di eventuali perdite, con liquido cercafughe, sulle guarnizioni ed O-ring presenti nell'interno e sulla parte frontale della presa.
- verifica di serraggio dell'unità terminale al blocco di base nelle prese di modello AFNOR e UNI9507.
- verifica di corretto inserimento-disinserimento innesto gas specifico.

Gli armadietti di riduzione di secondo stadio dovranno essere soggetti ai seguenti controlli e manutenzioni:

Riduttori di II° stadio

Attività con cadenza semestrale

- controllo di funzionamento regolare del blocco otturatore-molla-membrana.
- verifica della stabilità della pressione a valle del riduttore.
- ricerca di eventuali perdite con liquido cercafughe.
- sostituzione del kit interno Riduttore a bisogno.
- simulazione di massima portata del riduttore tramite flusso da presa di emergenza del riduttore o presa di reparto.
- ove presenti prova di funzionamento degli allarmi con utilizzo del "test" dell'apparecchiatura, quando possibile verifica del corretto funzionamento dei pressostati, con simulazione di anomalie di funzionamento del riduttore (alta e bassa pressione). L'eventuale sostituzione del materiale, oggetto di manutenzione, non è contemplata nel canone ordinario.